

## **COMUNE DI SURBO**

### **PROVINCIA DI LECCE**

#### **ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 86 del 23/11/2023	Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2024.
---------------------------------	--

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di novembre, il Revisore Unico Dott. Agostino Beverelli, nominato con deliberazione di C.C. n. 45 del 09/08/2021 per il triennio 2021/2023, per il rilascio del relativo parere, ha acquisito la proposta di Deliberazione di C.C. n. 70 del 14/11/2023 avente ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2024."

#### **PREMESSA**

Vista la proposta di Deliberazione di C.C. n. 70 del 14/11/2023 concernente l'approvazione dell'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

##### **TENUTO CONTO:**

- che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con Legge 16 agosto 1998, n. 191, ha provveduto all' "istituzione di una addizionale comunale IRPEF", a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 15 giugno 1998, n. 191 e s.m.i;
- che il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente ai Comuni di introdurre l'addizionale comunale IRPEF, entro il limite massimo dello 0,80%;
- che l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. “;*

<b>CONSIDERATO</b>
--------------------

Che la suddetta proposta prevede per l’anno 2024 di approvare e confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,80 punti percentuali, confermando allo stesso tempo il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/06/2011;

<b>RILEVATO</b>
-----------------

Che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore III – Servizio entrate e contabile, espresso dal Responsabile del Settore II – Servizi finanziari;

<b>CONCLUSIONE</b>
--------------------

**Esprime**

Parere favorevole all'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale.

Il Revisore unico

**Dott. Agostino Beverelli**

